

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL MARCHIO DELL’UNIVERSITÀ DI SIENA IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI DI MERCHANDISING E PER LA DEFINIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO A FAVORE DELLE STRUTTURE DELL’ATENEO  
CIG 901193867F**

**CHIARIMENTI**

Quesito 1: Esaminando i documenti avremmo bisogno di un chiarimento relativo alla garanzia fideiussoria:

- l’art. 6 "Soccorso istruttorio" del disciplinare di gara riporta quanto segue:

*" (...) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;"*

- successivamente, l’art. 13, punto 13, riporta quanto segue:

*"All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 7 del Capitolato di gara, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice."*

Potete confermare la correttezza di quanto inteso sotto riportato?

La presentazione della garanzia non avviene nell'offerta economica ma all'atto della stipula.

Questa deve comunque avere data anteriore alla chiusura delle procedura di gara indicata alla data del 19/01/2022.

Risposta 1: la “garanzia provvisoria” non va confusa con la “garanzia definitiva”:

a) la prima (garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50) non è richiesta nella presente procedura per quanto in oggetto; l’art. 6 del disciplinare di gara ne fa menzione a titolo di mero esempio, generale e astratto, per illustrare l’eventuale procedimento di soccorso istruttorio

b) la seconda (garanzia definitiva, di cui all’art. 103 del d.lgs. 18.04.2016, n. 50) è invece obbligatoria, ma sarà richiesta dalla stazione appaltante - e dovrà essere corrispondentemente costituita e prodotta dall’operatore economico che sarà risultato aggiudicatario - soltanto a seguito dell’aggiudicazione e in funzione e in vista della stipula contrattuale; quest’ultima dovrà avvenire, appunto a seguito della chiusura della gara, secondo la successione delle fasi stabilita dall’art. 32 del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18.04.2016, n. 50) ed entro i rispettivi termini ivi previsti.

La data del 19.01.2022 è la data stabilita dagli atti di gara quale termine ultimo e perentorio entro il quale i concorrenti dovranno presentare, entro l’orario inderogabile delle ore 09:00, l’offerta conforme ai requisiti a ciò previsti nel disciplinare stesso.

\*\*\*

Quesito 2: C’è una programmazione anticipata per le forniture a Rettorato e collegate? quali sono a grandi linee i tempi di fornitura degli ordinativi?

Risposta 2: Gli ordinativi di fornitura all'Amministrazione attengono all'accordo quadro disciplinato dall'art. 5 del Capitolato tecnico, possono essere emessi dalle varie strutture universitarie (Uffici, Dipartimenti, ecc.) ed hanno ad oggetto prevalentemente materiali destinati all'organizzazione di eventi, convegni, seminari, etc., le cui esigenze di acquisto, si definiscono - al più tardi - entro una settimana prima dell'evento stesso.

Conseguentemente, tale è - per lo più - il termine entro cui il materiale oggetto dei detti ordinativi dev'essere fornito alla struttura ordinante.

\*\*\*

Quesito 3: Oltre al punto vendita fisico indicato in fase di offerta, possono essere indicati in fase successiva ulteriori punti fisici, all'interno delle mura cittadine, per l'esposizione o il ritiro?

Risposta 3: Sì, è possibile indicare ulteriori punti vendita fisici.

\*\*\*

Quesito 4: Ogni punto vendita fisico deve avere a disposizione tutti i prodotti messi in offerta o possiamo gestire la distribuzione nei negozi fisici e online a seconda della tipologia di prodotto offerto?

Risposta 4: Presso il punto di vendita fisico è sufficiente che siano esposti i prodotti che possono essere considerati di punta, dal punto di vista dell'immagine e commerciale, in quanto più rappresentativi e di più ampio smercio.

Sul portale di vendita on line, invece, è necessario che siano presenti tutti i prodotti realizzati e posti in vendita dall'operatore economico che risulterà concessionario all'esito della presente procedura di gara.

\*\*\*

Quesito 5: Dal punto di vista pubblicitario, sul web, quale autonomia abbiamo di utilizzare i nostri canali online per la pubblicazione di materiale pubblicitario in aggiunta al portale dell'università?

Risposta 5: L'operatore economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura di gara potrà utilizzare anche ulteriori canali pubblicitari, oltre al dominio web di cui al Capitolato tecnico. Tuttavia, ogni forma di pubblicazione, con qualsiasi mezzo effettuata (siti web, giornali, passaggi radio, etc.), che riporti il logo e/o la denominazione dell'Università di Siena dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ateneo, attraverso le funzioni di quest'ultimo a ciò deputate.

\*\*\*

Quesito 6: Possono essere fatte da parte vostra richieste di prodotti non inseriti nell'offerta iniziale?

Risposta 6: Sì: nell'ambito dell'accordo quadro disciplinato dall'art. 5 del Capitolato tecnico, le varie strutture universitarie (Uffici, Dipartimenti, ecc.) potranno richiedere, all'operatore economico che risulterà aggiudicatario, di proporre anche ulteriori prodotti personalizzati, che non siano stati già inclusi nell'offerta presentata per la presente procedura di gara.

Tuttavia, dette richieste non costituiranno un vincolo per l'effettivo acquisto da parte delle medesime strutture richiedenti nei confronti dell'operatore economico, avendo invece valore di mera indagine di mercato.

\*\*\*

Quesito 7: In relazione ai requisiti economici ci troviamo nel dubbio della loro validità per i limiti di gara. L'azienda partecipante è stata costituita nell'anno 2019, precedentemente operavamo con altra partita iva ancora attiva ma in fase di cessazione. L'azienda partecipante soddisfa il requisito di imponibile di 50.000 annui per 3 anni, per gli esercizi 2019 e 2020, abbiamo inserito nel DGUE l'anno 2021 e indicato nel 2018 che l'azienda non era ancora costituita.

La domanda è: avendo noi escluso l'anno 2018 ed inserito l'anno 2021, il fatturato per gli esercizi che presenteremo nel DGUE per gli anni 2019, 2020 e 2021 soddisfa comunque i requisiti da voi richiesti o dovremo procedere con un avalimento?

Risposta 7: Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico, che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Pertanto, se l'impresa del concorrente non era ancora stata costituita nell'anno 2018, è sufficiente che – fermo il requisito d'importo annuo del fatturato specifico netto stabilito dal Disciplinare di gara (art. 2, comma 2, ultimo alinea) - il concorrente stesso riporti detto importo relativamente ai soli anni 2019 e 2020, senza necessità di ricorrere all'istituto dell'avalimento.

Siena, 27 dicembre 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Fabio Semplici